

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Rito del lavoro: no alla rinnovazione dell'atto introduttivo

Non è possibile estendere al processo del lavoro l'orientamento favorevole alla rinnovazione dell'atto di citazione in ragione delle diverse preclusioni processuali, osservando che la rinnovazione non consentirebbe comunque di recuperare le preclusioni istruttorie e probatorie ormai verificatesi, sicché l'adesione all'ipotesi della rinnovazione comporterebbe per il lavoratore un risultato giuridico di rigetto della domanda per mancata tempestiva proposizione della prova non articolabile nell'atto da rinnovare - peggiore rispetto alla dichiarazione di nullità dell'atto, che consente all'attore la sua riproposizione in ossequio alle regole di cui all'art. 414 c.p.c.; opinando diversamente, il meccanismo del rinnovo del ricorso ex art 164, comma 5, c.p.c., finirebbe per scardinare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, connotata, nel rito del lavoro, dal c.d. principio di prevenzione nella formazione delle istanze istruttorie da parte del ricorrente, così producendo un effetto di sovvertimento dei principi cardine dell'impianto processuale, inaccettabile sia sul piano logico, che sotto il profilo della coerenza del sistema considerato nel suo complesso.

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 12.5.2014

...omissis...

Successivamente alla corretta instaurazione del contraddittorio, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti dopo che il Giudice aveva sottoposto loro la questione, rilevata d'ufficio, inerente possibili profili di nullità del ricorso introduttivo.

Così sintetizzate le domande proposte dai ricorrenti, occorre tuttavia evidenziare l'assoluta impossibilità di individuare adeguatamente nella parte narrativa del ricorso introduttivo la causa petendi, in mancanza di una compiuta esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda.

Infatti, i ricorrenti, a sostegno delle domande proposte, richiamano indistintamente e genericamente sia il verbale di conciliazione - sottoscritto in sede sindacale, il 9 maggio 2012, con il solo datore di lavoro Luxur FM srl - sia le buste paga, senza operare alcuna distinzione che consenta alle parti convenute di difendersi in maniera compiuta rispetto all'oggetto della domanda.

Né è possibile integrare l'oggetto della domanda attraverso le produzioni documentali, allegate dai ricorrenti, atteso che gli elementi di fatto su cui si fonda la domanda devono essere indicati, a pena di nullità, in modo puntuale e chiaro nella prospettazione della pretesa avanzata nell'atto introduttivo. Sul punto la Suprema Corte, d'altronde, è particolarmente chiara nell'escludere - nel rito del lavoro - la sufficienza dell'indicazione della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia, ove questa non sia "accompagnata dalla specificazione del loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori" (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto 2008, n. 21032).

Inoltre, la nullità del ricorso emerge anche dall'impossibilità di individuare correttamente il petitum che risulta viziato per indeterminatezza dal richiamo, effettuato nelle conclusioni del ricorso, agli importi indicati in narrativa, che come anticipato, non risultano adeguatamente chiari poiché non vi è alcuna distinzione tra le somme pretese in forza delle buste paga allegate e quelle dovute in adempimento della conciliazione.

Da ultimo, con riferimento alle conclusioni di cui all'accertamento della responsabilità solidale ex art 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 e conseguente condanna ex art 1676 c.c., ritiene il giudicante che tale articolazione delle conclusioni non sia congrua rispetto alla necessità di specificità e determinatezza imposta dall'art 414 n. 3 c.p.c. , per la presenza di insuperabili contraddizioni e incoerenze interne che incidono sulla chiara identificazione della domanda.

In sede di discussione il difensore di parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla rinnovazione del ricorso, producendo giurisprudenza favorevole alla rinnovazione dell'atto introduttivo nullo in forza del combinato disposto degli artt. 164 e 156 c.p.c..

Al riguardo, occorre evidenziare che diversi Tribunali di merito, con pronunce che si richiamano anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., hanno evidenziato l'impossibilità di estendere al processo del lavoro l'orientamento favorevole alla rinnovazione dell'atto di citazione in ragione delle diverse preclusioni processuali, osservando che " la rinnovazione non consentirebbe comunque di recuperare le preclusioni istruttorie e probatorie ormai verificatesi"... "sicché l'adesione all'ipotesi della rinnovazione comporterebbe per il lavoratore un risultato giuridico di rigetto della domanda

per mancata tempestiva proposizione della prova non articolabile nell'atto da rinnovare- peggiore rispetto alla dichiarazione di nullità dell'atto, che consente all'attore la sua riproposizione in ossequio alle regole di cui all'art.414 c.p.c." (Trib.Bari,30 ottobre 2008, n.16651) e, in quanto "opinando diversamente, il meccanismo del rinnovo del ricorso ex art 164, comma 5, c.p.c., finirebbe per scardinare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, connotata, nel rito del lavoro, dal c.d. principio di prevenzione nella formazione delle istanze istruttorie da parte del ricorrente, così producendo un effetto di sovvertimento dei principi cardine dell'impianto processuale, inaccettabile sia sul piano logico, che sotto il profilo della coerenza del sistema considerato nel suo complesso " (Trib. Bari, 4 febbraio 2008, n. 1823).

Ciò posto, questo giudice ritiene che le ragioni evidenziate non consentano di estendere al caso di specie l'orientamento seguito dai precedenti giurisprudenziali prodotti dal difensore del ricorrente. Inoltre, come osservato dal Supremo Collegio "...la costituzione del convenuto, in sé considerata, nulla aggiunge al contenuto carente della citazione, che resta pertanto inidonea al conseguimento del suo scopo, sopra indicato; sicché non può farsi applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Nè può farsi applicazione dell'art. 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto ed è, quindi, rilevabile anche d'ufficio, come si ricava dallo stesso testo novellato dell'art. 164 c.p.c.. " Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17495.

Tanto osservato, deve essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo e conseguentemente non possono essere oggetto di esame le domande proposte dalle convenute, qualificabili come riconvenzionali subordinate o comunque dipendenti dall'esame della domanda principale svolta dai ricorrenti.

Attesa la complessità della materia e considerato che nessuna delle convenute ha rilevato possibili profili di nullità del ricorso introduttivo, le spese di lite vengono compensate tra le parti.

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando così decide:

1. Dichiarare la nullità del ricorso
2. compensa le spese di lite

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Milano, il 29 aprile 2014.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2014.